

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio caccia e risorse ittiche	cacciapesca@regione.fvg.it agricoltura@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 111 fax + 39 0432 555 757 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone. Modifica degli orari di uscita ed entrata in porto.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Visto il regolamento (CE) 11 dicembre 2013, n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 del Consiglio relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo;

Visto il regolamento (CE) 29 settembre 2008, n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, e successivi regolamenti integrativi;

Visto il regolamento (CE) 20 novembre 2009, n. 1224/2009 del Consiglio istitutivo di un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto della politica comune della pesca;

Visto il regolamento (CE) 9 aprile 2011, n. 404/2011 della Commissione recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio;

Visto il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il "Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, relativo alla "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima";

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante "Modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38";

Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 recante le disposizioni per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto l'art.39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 recante modificazioni al summenzionato decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

Visti i decreti ministeriali con i quali, nell'ambito dei diversi Compartimenti marittimi, la gestione della pesca dei molluschi bivalvi è stata affidata, in via sperimentale, ai singoli consorzi di gestione istituiti e riconosciuti ai sensi del decreto ministeriale 12 gennaio 1995, n. 44 e del decreto ministeriale 1 dicembre 1998, n. 515;

Visti i decreti ministeriali concernenti la disciplina della pesca dei fasolari (*Callista chione*), delle vongole (*Chamelea gallina*) e dei cannolicchi (*Ensis minor* e *Solen marginatus*) nei Compartimenti marittimi di Monfalcone, Venezia e Chioggia;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 recante le "Disposizioni in materia di pesca";

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 191 del 20 settembre 2012, pubblicato sul BUR n. 40 del 3 ottobre 2012, di esecuzione del Regolamento recante criteri e modalità per l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di pesca e acquacoltura, in attuazione dell'art. 2, comma 2, della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura);

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 22 dicembre 2015, n. 2557 e successive modifiche e integrazioni, concernente le linee guida per l'applicazione dei regolamenti (CE) 853 e 854/2004 nel settore dei molluschi bivalvi, riclassificazione triennale delle zone di produzione, raccolta e stabulazione dell'arco costiero del Friuli Venezia Giulia e approvazione del protocollo d'intesa per la gestione dell'attività ai fini della sicurezza alimentare;

Visti i propri decreti n. 382 del 27 febbraio 2013 e n. 608 del 22 marzo 2013 di individuazione dei punti di sbarco pubblici del prodotto ittico, inclusi i molluschi bivalvi, nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Visti i propri decreti n. 350 del 16 febbraio 2012, n. 2422 del 3 ottobre 2012, n. 3120 del 7 dicembre 2012, n. 1177 del 20 giugno 2013, n. 1543 del 4 ottobre 2013, n. 1608 del 9 ottobre 2013, n. 3940 del 20 ottobre 2014, n. 3111 del 29 settembre 2015 e n. 3142 del 5 ottobre 2016 di disciplina della pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica nel Compartimento marittimo di Monfalcone;

Vista l'istanza del COGEMO Monfalcone, pervenuta per posta elettronica certificata in data 29 gennaio 2018, prot. n. AGFOR-GEN-2018-4999, con la quale è stata richiesta al Servizio regionale competente la modifica degli orari di uscita e rientro in porto dei pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica;

Vista la nota della locale Capitaneria di Porto di Monfalcone, prot. n. AGFOR-GEN-2018-9691 dd.15.02.2018, dove, in merito alla summenzionata istanza, non si rilevano motivi ostativi alla variazione dell'orario di uscita/entrata in porto (01:00 – 16:00) delle unità da pesca, si precisa che viene mantenuto l'orario delle operazioni di sbarco del pescato nei previsti punti di controllo nella fascia oraria 07:00 -16:00, e sono richiamate le norme di sicurezza della navigazione in particolare per la navigazione notturna;

Ritenuto pertanto, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, necessario provvedere alla richiesta del COGEMO Monfalcone di modifica degli orari di uscita e rientro in porto dei pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica iscritti presso gli Uffici della Capitaneria di porto del Compartimento marittimo di Monfalcone;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 e successive modifiche e integrazioni, che detta disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., concernente il Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli enti regionali, e successive modifiche e integrazioni;

DECRETA

Per quanto in premessa,

Art. 1

1. Nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone i pescherecci abilitati alla pesca dei molluschi bivalvi con draga idraulica osservano i seguenti orari:
 - orario di uscita dal porto: ore 01:00
 - orario di inizio attività di pesca: ore 02:00
 - orario di rientro in porto: ore 16:00

Art. 2

1. Le attività di pesca dei molluschi bivalvi con sistema draga idraulica nell'ambito del Compartimento marittimo di Monfalcone sono esercitate nel rispetto delle disposizioni nazionali che le disciplinano; rimangono invariate le modalità di disciplina dell'attività previste dai decreti regionali citati in premessa e, in particolare, l'osservanza degli orari di sbarco del prodotto nei punti di controllo autorizzati nella fascia oraria dalle 07:00 alle 16:00.

Art. 3

1. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento; i trasgressori sono puniti con le sanzioni previste dal Capo II del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, così come modificato dall'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e per le violazioni non previste da tale norma, dall'art. 1174 del Codice della Navigazione, fermo restando l'applicabilità da parte del CO.GE.MO. Monfalcone del sistema sanzionatorio interno.

Art. 5

1. Il presente provvedimento viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito della Regione www.regione.fvg.it nonché con affissione all'albo della Capitaneria di Porto di Monfalcone a cui viene trasmesso per le funzioni di propria competenza .

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
- dott. Sergio Cristante –
(Firmato digitalmente
ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. e ii.)

FRAM